

Sentenza n. 882/2025 pubbl. il 16/08/2025  
RG n. 4113/2021  
Repert. n. 1514/2025 del 18/08/2025  
Sentenza n. cronol. 2669/2025 del 16/08/2025

N. R.G. 4113/2021



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di PESCARA  
SEZIONE CIVILE

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4113 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

TRA

E. s.r.l. (C.F. ...), in persona del legale rappresentante "pro tempore", R.D.A. (C.F. ...) e S.S. (C.F. ...) rappresentati e difesi dall'avv. R.L. come da procura in atti

OPPONENTI

E

S. N. s.r.l. (C.F. ... e P.I. ...), e per essa, quale mandataria, la P.C.S. s.p.a. (C.F. ... e P.I. ...) in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. L.P.G. come da procura in atti

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Sentenza n. 882/2025 pubbl. il 16/08/2025  
RG n. 4113/2021  
Repert. n. 1514/2025 del 18/08/2025  
Sentenza n. cronol. 2669/2025 del 16/08/2025

Con atto di citazione ritualmente notificato, la E. s.r.l., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, nonché R.D.A. e S.S. convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la S.N. s.r.l. e per essa, quale mandataria, la P.C.S. s.p.a., in persona del procuratore speciale, e proponevano opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo con cui era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di euro 61.600,57, oltre interessi e spese, in virtù del contratto di mutuo stipulato in data 11 aprile 2007 dalla E. s.r.l., rispetto al quale si erano costituiti fideiussori il R.D.A. e S.S.

In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, gli opposenti eccepivano l’erroneità dell’importo ingiunto, poiché il credito indicato nel ricorso monitorio non teneva conto della totalità dei pagamenti effettuati dal 20.10.2018 al 20.9.2019, pari ad euro 18.000,00, che erano stati unilateralmente imputati dalla banca a deconto della esposizione debitoria del conto corrente societario, piuttosto che al finanziamento.

Gli istanti lamentavano, altresì, la violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, per non avere la controparte indicato nel contratto le spese connesse al mutuo ed i maggiori interessi derivanti dall’adozione del piano di ammortamento alla francese, peraltro non esplicitamente pattuito nel contratto, tant’è che la parte mutuataria non aveva potuto esprimere un consenso consapevole.

Da ultimo, eccepivano la nullità della fideiussione omnibus prestata dal R.D.A. e S.S., conforme allo schema di contratto predisposto dall’ABI, per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/90).

Pertanto, gli opposenti concludevano come segue:

*“Nel merito: revocare e/o sospendere il decreto*

*opposto e la sua provvisoria esecuzione, alla luce del fumus boni iuris, nonché del periculum in mora, alla luce del precetto notificato il 27/09/2021, prelude al pignoramento immobiliare dell’immobile ipotecato, e per l’effetto dichiarare illegittima la domanda introduttiva del giudizio nei confronti degli opposenti, in quanto la pretesa creditoria non è certa, liquida ed esigibile, perché in primis non tiene conto dei versamenti effettuati dal resistente tra il 20.10.2018 ed il 20.09.2019, con causale del pagamento ”RATEO MUTUO IPOTECARIO N. .../...”, ed in secundis perché nel contratto di mutuo non vengono indicate le spese collegate al credito, in palese violazione dell’art. 117 TUB comma 4, che in tal caso applica la sanzione del saggio sostitutivo ex art. 117 TUB comma 7, e che pertanto determina*



Sentenza n. 882/2025 pubbl. il 16/08/2025  
RG n. 4113/2021  
Repert. n. 1514/2025 del 18/08/2025  
Sentenza n. cronol. 2669/2025 del 16/08/2025

*un saldo in linea capitale di € 26.449,30, con ultima scadenza pagata al 30.11.2019; ulteriormente nel merito:*

*dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 11.04.2007, o almeno delle clausole di cui agli articoli 2, 6 ed 8 del medesimo, in quanto recependo lo schema negoziale ABI, ha causa illecita perché contrario a norme imperative, in particolare, alle disposizioni di cui dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990;*

*ed in via gradatamente subordinata: nella denegata ipotesi qualora venisse accertato dall'Onorevole Giudicante il pagamento dovuto da parte degli odierni attori in favore della S.N. S.r.L, ciò venga determinato in base al calcolo eseguito dai resistenti e/o dal nominando CTU richiesto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura”.*

Si costituiva in giudizio la S.N. s.r.l. e per essa, quale mandataria, la P.C.S., la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza di questo Tribunale in ordine alla dedotta nullità delle garanzie fideiussorie rilasciate dal R.D.A. e S.S. per violazione della Legge 287/90 in tema di condotte anticoncorrenziali, per essere funzionalmente competente il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d'impresa.

Per il resto, l'opposta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.

Ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.

Ed invero, l'assunto relativo alla erroneità dell'importo ingiunto è smentito dalla documentazione in atti.

Risulta, infatti, che con e-mail del 20.8.2018 la società debitrice proponeva alla banca un “piano di disdebito” che prevedeva il pagamento mensile rateale dal 20 ottobre 2018 al 20 settembre 2019 di un importo pari a complessivi euro 18.000,00, nonché il versamento di una ulteriore somma di euro 25.000,00 entro il 20 novembre 2019 ed il saldo residuo entro il 20 dicembre 2019 (doc. 3 di parte opposta).

Con lettera del 27.9.2018 (doc. 4) l'istituto di credito riscontrava detta proposta, alla quale dichiarava di aderire con le seguenti modalità: “*versamenti mensili di € 1.500,00 ciascuno, dal 20.10.18 al 20.9.19, per un totale di € 18.000,00 da portarsi a deconto dell'esposizione del conto corrente n. .../....*

*Versamento di € 25.000,00 da effettuarsi entro e non oltre il 20.11.19, da portarsi a deconto del mutuo ipotecario n. .../....*



Sentenza n. 882/2025 pubbl. il 16/08/2025  
RG n. 4113/2021  
Repert. n. 1514/2025 del 18/08/2025  
Sentenza n. cronol. 2669/2025 del 16/08/2025

*Entro il mese di dicembre 2019, la Banca si riservava di esaminare e accogliere altra proposta riguardante la definizione della residua posizione”.*

Detta comunicazione veniva inviata il 28.9.2018 all’indirizzo di posta elettronica del R.D.A., quale legale rappresentante della E. s.r.l. (doc. 5).

Sulla base di tale documentazione, appare evidente che l’accordo di esdebitazione, a cui i debitori davano seguito, prestandovi piena acquiescenza (circostanza non contestata), riguardava sia l’esposizione debitoria del suindicato conto corrente che quella relativa al contratto di mutuo; dunque, i pagamenti dal 20.10.18 al 20.9.19 - per un totale di €18.000,00 – dovevano portarsi a deconto dell’esposizione del conto corrente n. .../..., mentre i successivi versamenti, in ordine ai quali i debitori si rendevano inadempienti, erano destinati a coprire l’esposizione debitoria relativa al mutuo oggetto del presente giudizio.

Il motivo di opposizione in esame deve, pertanto, ritenersi infondato.

Quanto alla asserita violazione dell’art. 117, comma 4, TUB e dell’art. 1346 cc per mancata indicazione nel contratto delle spese gravanti sulla parte mutuataria, con conseguente nullità per difetto dei requisiti di determinatezza e determinabilità, si osserva che alla lettera F) del mutuo si legge che *“ai sensi e per gli effetti della Delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, al presente contratto è allegato sotto la lettera “A” e controfirmato dalle parti e da me Notaio un <<documento di sintesi>> che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto”*; inoltre, alla p. 9 del contratto viene fatto espresso richiamo agli allegati A), B), C), D) ed E).

Ebbene, dall’esame di detti allegati (doc.2 prodotto dall’opponente) ed in particolar modo di quelli contrassegnati dalle lettere “A” e “C”, facenti parte integrante del contratto di mutuo e debitamente sottoscritti sia dalla mutuataria che dai fideiussori, risulta che ogni voce di spesa è chiaramente specificata e quantificata o, comunque, facilmente quantificabile.

Gli opposenti lamentano anche la mancata pattuizione del piano di ammortamento alla francese nonché la maggiore onerosità dello stesso.

Trattasi di argomentazioni prive di pregio, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza, condivisa dal Tribunale.



Sentenza n. 882/2025 pubbl. il 16/08/2025  
RG n. 4113/2021  
Repert. n. 1514/2025 del 18/08/2025  
Sentenza n. cronol. 2669/2025 del 16/08/2025

Ed invero, il piano di ammortamento c.d. alla francese non è un metodo di calcolo degli interessi dovuti dal debitore alla banca ma un modo per ripartire gli interessi – calcolati ex ante sul solo capitale – in un determinato periodo di tempo. Ciò peraltro è coerente con il disposto dell’art. 1194 c.c., secondo cui il pagamento deve essere imputato dapprima agli interessi e poi al capitale.

In materia sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15130/2024, hanno tracciato un chiaro quadro interpretativo, sancendo principi che confermano l’assenza di fenomeni anatocistici nel piano di ammortamento alla francese (conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di merito), così escludendo qualsiasi ipotesi di indeterminatezza e indeterminabilità del metodo di rimborso adottato dalle parti, e rilevando altresì l’insussistenza di costi occulti allo stesso connesso.

In particolare, nella richiamata pronuncia le Sezioni Unite hanno stabilito che, nei casi in cui il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse nominale e del tasso annuo effettivo globale, il mutuatario ha la piena conoscenza, nei limiti possibili, degli elementi giuridici ed economici del contratto con conseguente impossibilità di ravvisare una qualche indeterminabilità dell’oggetto e/o la sussistenza di “costi occulti” del mutuo, rinvenendosi dallo stesso contratto il costo dell’operazione, accettato dal mutuatario.

E’ stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”

Tali conclusioni, sebbene riconducibili ad un contratto di mutuo a tasso fisso, trovano applicazione anche ai mutui con tasso di interesse variabile, come nella specie, così come precisato dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n. 7382/2025.

Nel caso di specie, il contratto di mutuo ed i relativi allegati indicano chiaramente l’importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse e la periodicità delle rate di rimborso, così consentendo la



Sentenza n. 882/2025 pubbl. il 16/08/2025  
RG n. 4113/2021  
Repert. n. 1514/2025 del 18/08/2025  
Sentenza n. cronol. 2669/2025 del 16/08/2025

determinabilità delle condizioni economiche applicate e la conseguente possibilità, per la parte mutuataria, di avere conoscenza del costo connesso al finanziamento richiesto.

In tale contesto, in cui le parti si sono accordate su tutti gli elementi propri del contratto, non può ritenersi che la banca abbia violato le norme in tema di trasparenza e buona fede contrattuale né in materia di trasparenza dei contratti bancari ex art. 117 TUB, non ravvisandosi alcuna indeterminatezza della clausola relativa agli interessi.

Prima di procedere all'esame dell'ultimo motivo di opposizione, rappresentato dalla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, occorre esaminare l'eccezione di incompetenza per materia sollevata sul punto dall'opposta, eccezione che deve ritenersi infondata (come peraltro già ritenuto dal precedente istruttore).

Ed invero, come da consolidata giurisprudenza, "La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale" (Cass. n. 3248/23).

La dedotta nullità, nel giudizio che interessa, non è stata fatta valere in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione, il che esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese.

Nella specie, pertanto, il giudice funzionalmente competente ex art. 645, comma 1, cpc, è il Tribunale di Pescara.

Ciò posto, il motivo di opposizione di cui trattasi è infondato nel merito poiché, nella specie, siamo in presenza di una fideiussione specifica, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore principale con riferimento a quella determinata operazione bancaria (si veda l'allegato E al contratto di mutuo).

Tale fideiussione, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.



Sentenza n. 882/2025 pubbl. il 16/08/2025  
RG n. 4113/2021  
Repert. n. 1514/2025 del 18/08/2025  
Sentenza n. cronol. 2669/2025 del 16/08/2025

Infatti, come recentemente ribadito dalla S.C., "La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente" (Cass. n. 21841/24; si vedano anche Cass. n. 10689/24 e n. 19401/24 nonché Tribunale Milano, 14 gennaio 2025 n. 18860).

Anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, l'assunto degli opposenti deve ritenersi infondato.

Sulla base di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione e che rendono non necessario disporre la invocata CTU, deve quindi concludersi per l'integrale rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla E. s.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", nonché R.D.A. e S.S. nei confronti della S.N. s.r.l., e per essa, quale mandataria, della P.C.S., in persona del procuratore speciale, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- b) per l'ulteriore effetto, condanna gli opposenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Pescara, il 25 luglio 2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Cleonice G. Cordisco

